



# *Il Prefetto della Provincia di Bergamo*

Prot. n. 583/13/AreaIIIbis

Bergamo, 6 febbraio 2013

Al Sig. Questore di Bergamo  
e, per suo tramite, ai Commissariati

Al Sig. Direttore del Compartimento della Polizia stradale della  
Lombardia

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bergamo  
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di  
Bergamo  
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti

Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di  
Bergamo  
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti

Al Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Bergamo  
e, per suo tramite, agli Uffici dipendenti

Alle Polizie locali della provincia di Bergamo

e p.c. Al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi  
informativi e statistici  
Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bergamo

**OGGETTO:** *Applicazione delle norme del codice della strada a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e s.m.i.*

- a) *Art. 126 C.d.S. "Durata e conferma della validità della patente di guida".*
- b) *Art. 135 C.d.S. "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri". Elezione di domicilio".*

Con riferimento al primo punto indicato in oggetto e facendo seguito ai quesiti pervenuti circa la perdurante applicabilità delle disposizioni impartite da questa Prefettura sull'argomento, con proprie circolari 771/2010AreaIIIbis del 18.11.2010 e n. 405-AreaIVbis del 23.04.2004, si rappresenta quanto segue.

Il comma 7 dell'art. 126 del Codice della Strada, nella versione vigente sino al 18.01.2013, prevedeva nei confronti di coloro che circolavano con patente o carta di qualificazione con validità scaduta sia una sanzione amministrativa sia il ritiro del documento ormai non più valido da trasmettere in Prefettura, nei cinque giorni successivi, per gli adempimenti di propria competenza.

Il comma 5 del medesimo articolo, poi, prevedeva la procedura per l'ottenimento della conferma di validità con l'invio, da parte degli uffici sanitari che avevano effettuato la visita medica, delle informazioni necessarie per il rilascio di un duplicato con un nuovo termine di validità.

Tanto premesso, pur nella riscrittura dell'art. 126 C.d.S., l'impostazione procedurale e sanzionatoria per la conferma di validità del documento di guida non appare mutata sostanzialmente per i profili di interesse.

Si ritiene, infatti, che restino ancora pienamente valide le disposizioni impartite in particolare con la prefettizia n. 771/2010Area IIIbis del 18.11.2010, fermo restando, come ovvio, il riferimento al comma 11, e non più al comma 7, dell'art. 126 C.d.S.. Si soggiunge che tale comma è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 2 del 16.01.2013 e che tali ulteriori innovazioni saranno applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore di tale decreto.

Con riguardo, invece, al secondo punto indicato in oggetto, l'art. 135 detta le nuove norme concernenti la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o alla Spazio economico europeo.

A tal proposito, si segnala che per le violazioni alle disposizioni del Codice della strada che comportano l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, l'ordinanza prefettizia esplicherà gli effetti giuridici propri dalla data di notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 201 C.d.S., ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione.

L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 135 C.d.S., richiamato anche dal successivo comma 6, stabilisce, poi, che, in caso di ritiro contestuale, il trasgressore, non residente in Italia, è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del provvedimento di inibizione alla guida.

A tal fine, si ritiene che si possa far riferimento all'art. 47 codice civile, quale norma sostanziale disciplinante l'elezione di domicilio speciale, che testualmente statuisce "*Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto*".

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti giuridici indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario, al contempo, è richiesta non solo la forma scritta *ad substantiam* ma è necessaria, altresì, una dichiarazione espressa del soggetto che intende procedere in tal senso.

L'elezione di domicilio, pertanto, potrà essere dichiarata a verbale ovvero, in alternativa, si ritiene possa utilizzarsi, per il medesimo fine, il modello proforma allegato alla presente, da richiamare nel verbale di contestazione e da accludere allo stesso, che dovrà essere redatto almeno in triplice copia (una per la parte, una per l'Autorità amministrativa ed un'altra a corredo degli atti del Comando accertatore).

Si rappresenta, altresì, che il documento di guida ritirato sarà custodito dalla Prefettura del luogo della commessa violazione sino al termine del periodo di inibizione, salvo che il titolare "dichiari di lasciare il territorio nazionale" cosicché da poter richiedere la restituzione del medesimo.

Ad ogni buon conto, per tutto quanto in precedenza non esplicitato, si rimanda anche alla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 e, segnatamente, al paragrafo 8.1 "sanzioni per la circolazione con patente scaduta" e ai paragrafi 9 "patenti di guida rilasciate da Paesi extra-UE ed extra-SEE" e 10 "Inibizione alla guida nei confronti di patenti non rilasciate in Italia".

Si invitano i Comandi in indirizzo a dare la massima diffusione delle linee interpretative dettate, fermo restando che si resta a disposizione per la risoluzione di ogni altra problematica che dovesse presentarsi nella svolgimento dell'attività di propria competenza.

Il Prefetto  
(Andreana)



Intestazione Comando accertatore

Verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Documento di guida ritirato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto: elezione di domicilio speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 codice civile.**

Il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_.

Avanti al sottoscritto pubblico ufficiale \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_  
in servizio presso il Comando in intestazione è presente il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, email (eventuale) \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo di \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ emesso in data \_\_\_\_\_,  
il quale, in relazione alla violazione di cui al verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_  
redatto nei suoi confronti in data odierna,

**DICHIARA**

di eleggere domicilio sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135, comma 5, ultimo periodo, Codice della Strada e dell'art. 47 del codice civile, per la notifica del provvedimento amministrativo di inibizione alla guida sul territorio nazionale, in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
numero civico \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, presso il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
ovvero presso \_\_\_\_\_  
(numero di telefono o altro recapito del domiciliatario eletto \_\_\_\_\_).

Per quanto sopra è stato redatto il presente atto in più copie di cui una è consegnata all'interessato/a, una inviata alla competente Autorità amministrativa e le altre conservate agli atti d'ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.

La parte

Il pubblico ufficiale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_